

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive s.m.i. .

Entro i **15 (quindici) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste predispone ed approva l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente), con indicazione del punteggio attribuito in autovalutazione e con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per l'individuazione del punteggio attribuito in autovalutazione si tiene conto dei dati e delle informazioni presenti negli applicativi gestionali del SIAN implementati, in fase di presentazione della domanda dal soggetto richiedente, a seguito dell'autovalutazione del progetto.

Qualora gli importi del contributo pubblico complessivamente richiesti siano inferiori o pari alla dotazione finanziaria del bando, per ciascuna domanda di sostegno, ricompresa nell'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità per verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

Qualora invece gli importi del contributo pubblico complessivamente richiesti siano superiori alla dotazione finanziaria del bando, la valutazione istruttoria è avviata prioritariamente per le domande di sostegno collocate nell'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) , fino alla concorrenza dell' importo di 10.813.331,54 milioni di euro ovvero la dotazione del bando maggiorata del 30%.

Nel corso di svolgimento delle istruttorie di ammissibilità sarà monitorato l' avanzamento procedurale delle stesse e saranno verificate, in particolare, le domande che risulteranno non ammissibili e quelle per le quali viene determinata, al ribasso, una rimodulazione del punteggio attribuito.

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche istruttorie e sulla base del monitoraggio continuo, risulti che domande inizialmente collocate in una posizione "non utile" dell'elenco regionale delle domande

presentate (rilasciate informaticamente) siano, di contro, in possesso di un punteggio che, a seguito della revisione dell'elenco suddetto, consenta una ricollocazione in una posizione utile, le istruttorie di ammissibilità saranno avviate anche riguardo alle stesse.

Le domande di sostegno collocate, nell'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente), oltre la dotazione di 10.813.331,54 milioni, saranno pertanto istruite in fasi successive, tenuto conto dello stato di avanzamento procedurale.

Le valutazioni istruttorie di tutte le domande di sostegno ricomprese nell'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) dovranno essere in ogni caso concluse **entro e non oltre 6 (sei) mesi** dalla data della determinazione che approva l'elenco stesso.

In particolare, il controllo amministrativo riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente

predisposta sul S.I.A.N.;

- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che, nella valutazione istruttoria dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è individuato un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato, dall'Ada competente per territorio, al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In applicazione dell'articolo 10bis della L. 241/90 e s.m.i. l'A.D.A. competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, la ADA competenti per territorio provvedono comunque entro e non oltre **i 6 (sei) mesi** successivi all'adozione della determinazione di approvazione dell'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere gli elenchi delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile, riportante anche i punteggi attribuiti, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste provvede a predisporre gli atti dirigenziali di approvazione delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e delle

domande non ammesse.

A ciascun beneficiario dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento verrà comunicato, dall'ADA competente, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Nel caso in cui, dopo la determinazione di ammissione a finanziamento, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

Le disponibilità finanziarie derivanti da decadenze e/o rinunce costituiscono economie di spesa a disposizione della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.